

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO
SORTO IN SEGUITO A SENTENZA ESECUTIVA AI
SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL
D.LGS 267/2000.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare

la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del parere, reso in sede nomofilattica, della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:[...] *La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).*

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.[...];

Preso atto, altresì, dei contenuti della deliberazione Corte Conti n.27/SEZAUT/2019;

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma

di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: *“Art. 25 – Debiti fuori bilancio*

1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio

competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.

2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.

3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.

4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto opportuno, in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP, di predisporre, sulla base della relazione allegata (Allegato1_Relazione), la proposta di delibera consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sorti in seguito a sentenza esecutiva;

Preso quindi atto che:

- con sentenza n. 596/2022 REG.PROV.COLL. N. 01080/2021 REG.RIC. (emessa in data 08/03/2022 e pubblicata in data 14/03/2022), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Sig.ra B. C., difesa dall'avvocato Lorenzo Carmelo Platania contro il Comune di Bollate, concernente l'annullamento della diffida prot.0018396/2021 del 03/05/2021 dall'eseguire le opere di cui alla SCIA prot.14849 del 07/04/2021 (p.e. 112/2021), lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e condanna il Comune di Bollate alla refusione a favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre oltre a CPA ed Iva nonché contributo unificato versato, per totale di € 3.568,24 (tremilacinquecentosessantottovirgolaventiquattro).

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissi-

bilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

- la sentenza di cui sopra rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso.
- al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti (prot. 14983 del 31.03.2022), previsto ai sensi dell'art. 239 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (Allegato 2_Parere Revisore dei Conti n.07);

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio, per gli importi espressi in premessa, al capitolo 01111.10.0703 “Oneri da contenzioso”;
3. Di approvare che le spese di cui alla sentenza riportata sopra trovino copertura finanziaria, al capitolo di bilancio dell’esercizio 2022, “Oneri da contenzioso”;
4. Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.
5. Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
 - Allegato 1_Relazione;
 - Allegato 2_Parere Revisore dei Conti n.07;

Successivamente, vista l’urgenza, di adottare gli opportuni atti affinché l’obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, come originatasi da sentenza TAR n. 596/2022 del 08/03/2022 REG.PROV.COLL. N. 01080/2021 REG.RIC. 14/03/2022, con separata votazione eseguita in forma palese, **presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO
SORTI IN SEGUITO A SENTENZE ESECUTIVE DEL
GIUDICE DI PACE DI MILANO AI SENSI DELL'ART. 194
COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare

la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del parere, reso in sede nomofilattica, della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale: *[...]La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).*

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.[...]

Preso atto, altresì, dei contenuti della deliberazione Corte Conti n.27/SEZAUT/2019;

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma

di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: *“Art. 25 – Debiti fuori bilancio*

1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.

2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.

3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.

4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Ritenuto opportuno, in qualità di Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, di predisporre, sulla base della relazione allegata (allegato 1), la proposta di delibera consiliare quale atto ricognitorio del riconoscimento dei debiti fuori bilancio sorti in seguito a sentenze esecutive;

Visto il parere rilasciato dal collegio dei revisori come da allegato 2);

Preso atto quindi che:

1) Con sentenza n.7426/21, depositata in data 3 novembre 2021 e ricevuta al protocollo dell'Ente in data 17 novembre 2021 con n. 47690, il Giudice di Pace di Milano accoglieva il ricorso proposto dal sig. G.G. avverso il verbale di violazione al Codice della Strada n. 616/V del 16/10/2020 per l'infrazione di cui all'art. 143 c.11 CdS (circolazione contromano). Il Giudice annullava l'atto opposto con riferimento agli errori formali contenuti nel verbale e condannava il Comune a restituire al ricorrente il costo del contributo unificato, pari ad €. 43,00.

2) Con sentenza n.8859/21, depositata in data 23 dicembre 2021 e ricevuta al protocollo dell'Ente in data 8 febbraio 2022 con n. 6343, il Giudice di Pace di Milano accoglieva l'opposizione promossa dalla sig.ra A.D.C. avverso il verbale di violazione al Codice della Strada n. V/51102R/2020 del 16/07/2020 per transito con semaforo rosso. La difesa della ricorrente ha esposto che dai fotogrammi allegati al verbale non è possibile dedurre che la vettura condotta dall'opponente non abbia svoltato a sinistra. Applicando il principio giurisprudenziale per cui spetta all'Amministrazione fornire la prova della fondatezza della pretesa sanzionatoria, in mancanza di prova certa, il Giudice annullava l'atto e condannava il Comune di Bollate al pa-

gamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 273,00 di cui €. 200,00 per compensi professionali, €. 43,00 per spese ed €. 30,00 per spese generali (15% sui compensi professionali ex D.M. 55/2014), oltre al CPA (pari al 4% ossia €. 9,20) ed IVA (pari al 22% ossia €. 52,62) per un totale dovuto dall'Ente di €. 334,82.

3) Con sentenza n.8998/21, depositata in data 23 dicembre 2021 e ricevuta al protocollo dell'Ente in data 8 febbraio 2022 con n. 6342, il Giudice di Pace di Milano accoglieva l'opposizione promossa dalla sig.ra A.D.C. avverso il verbale di violazione al Codice della strada n. V/22616U/2021 del 11/01/2021, nel quale le è stato contestato, in qualità di proprietaria dell'autovettura la violazione dell'art. 126-bis c. 2 del CdS (omessa comunicazione dei dati conducente del veicolo durante la violazione dell'art. 146 notificato con verbale n. V/51102R/2020 al fine della decurtazione dei punti dalla patente). Avendo annullato già il verbale prodromico a quello qui impugnato, anche con riferimento alla sanzione amministrativa della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il Giudice annullava l'atto e condannava il Comune di Bollate al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 273,00 di cui €. 200,00 per compensi professionali, €. 43,00 per spese ed €. 30,00 per spese generali (15% sui compensi professionali ex D.M. 55/2014), oltre al CPA (pari al 4% ossia €. 9,20) ed IVA (pari al 22% ossia €. 52,62) per un totale dovuto dall'Ente di €. 334,82.

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

- le sentenze di cui sopra rientrano tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio, per gli importi espressi in premessa, al capitolo 01111.10.0703 “Oneri da contenzioso”;
3. Di approvare che le spese di cui alle sentenze riportate sopra trovino copertura finanziaria, al capitolo di bilancio dell’esercizio 2022, “Oneri da contenzioso”;
4. Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo;
5. Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
 - Allegato 1) Relazione;
 - Allegato 2) Parere rilasciato dal collegio dei revisori.

Successivamente, vista l’urgenza di adottare gli opportuni atti affinché l’obbligazione di pagamento vengano assolte il più tempestivamente possibile,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

RICHIAMATE:

- la delibera di C.C. n. 18 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 secondo le disposizioni previste dal D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di C.C n 48 del 26/07/2021 con la quale è stata approvata la verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2021/2023 e contestuale variazione di assestamento generale di Bilancio ai sensi dell'art. 175E 193 del D.Lgs 267/2000;
- la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 15/03/2022 con la quale si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto di gestione 2021, come previsto dall'art. 3 comma 4 del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato con la deliberazione sopra richiamata, i residui da inserire nel conto del bilancio 2021 risultano i seguenti:

	Residui dalla competenza 2021	Residui 2020 e precedenti	Totale
Residui attivi	€. 6.205.458,34	€. 4.790.128,97	€. 10.995.587,31
Residui passivi	€. 4.832.889,57	€. 934.757,10	€. 5.767.646,67

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 18/03/2022 ad oggetto: “Approvazione dello schema di rendiconto di gestione esercizio finanziario 2021”;

RISCONTRATO CHE l'ente ha effettuato l'invio di prova del Bilancio di Previsione alla BDAP e che in seguito ai controlli effettuati è stato rilevato un errore di validazione relativo alla contabilità economico patrimoniale alla voce “Risconto Attivo” per la quale l'ufficio ha apportato delle modifiche alla stessa e alle voci economiche collegate;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 1/04/2022 con la quale si approva lo schema di rendiconto con le rettifiche apportate;

CONSIDERATO che il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2021, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale presenta le seguenti risultanze:

a) Conto del bilancio

MOVIMENTI 2021	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa iniziale (1/1)	8.151.551,47		
Riscossioni	6.581.540,00	26.701.548,45	33.283.088,45
Pagamenti	-4.218.982,55	-28.281.331,11	- 32.500.313,66
Fondo di cassa Finale (31/12)	10.514.108,92	-1.579.782,66	8.934.326,26
Residui attivi	4.790.128,97	6.205.458,34	10.995.587,31
Residui passivi	-934.757,10	-4.832.889,57	-5.767.646,67
FPV per spese correnti al 1.1.2021	-302.141,67	302.141,67	
FPV per spese investimento 1.1.2021	-338.620,67	338.620,67	
AVANZO	13.728.718,45	433.548,45	14.162.266,90
Avanzo applicato al bilancio	-5.524.673,46	5.524.673,46	0,00
FPV per spese correnti al 31.12.2021		-305.486,04	-305.486,04
FPV per spese investimento 31.12.2021		-2.690.296,12	-2.690.296,12
RISULTATO FINALE	8.204.044,99	2.962.439,75	11.166.484,74

PARTE ACCANTONATA	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	4.621.484,29
Fondo pag.indennità fine mandato	2.232,05
Fondo rischi	340.000,00
Aumenti contrattuali	314.000,00
Totale parte accantonata	5.277.716,34
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.708.583,33
Vincoli derivanti da trasferimenti	111.759,03
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	59.859,71
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	754.264,47
Altri vincoli	
Totale parte vincolata	2.634.196,54
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	63.233,34
Totale	7.975.146,22

PARTE LIBERA	
	€ 3.191.338,52

b) Conto economico:

Risultato dell'esercizio 2021 € -1.406.077,80

c) Conto del patrimonio

Attivo € 164.806.143,26
Passivo € 164.806.143,26

Netto patrimoniale € 123.944.496,46

RICHIAMATO il principio applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (Allegato n. A/3 al D.Lgs 118/2011, così come modificato dal D.lgs 126/2014) e s.m.i;

PRESO ATTO CHE il Patrimonio Netto, pari ad euro 123.944.496,46 è costituito, nelle seguenti poste:

I. Fondo di dotazione	€.2.000.000,00
II. Riserve	
- da risultato economico di esercizi precedenti	€. 0,00
- da capitale	€. 5.168.558,98
- da permessi da costruire	€. 3.068.827,37
- riserve indisponibili beni demaniali e patrimoniali e per beni culturali	€.112.219.674,22
- altre riserve indisponibili	€ . 767.721,94
- altre riserve disponibili	€. 0,00
III. Risultato economico dell'esercizio	€. -1. 406.077,80
IV. Risultato economico di esercizi precedenti	€. 2.125.791,75
V. Riserve negative per beni indisponibili	€. 0,00

VISTO lo schema di rendiconto di gestione anno 2021, redatto secondo i modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., comprensivo del Conto del Bilancio, del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, ALLEGATO A), della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO inoltre l'elenco degli allegati diversi al rendiconto, ALLEGATO B):

- Definizione di spesa codice della strada art. 208
- Servizi a domanda individuale
- Parametri di efficacia-efficienza
- Attestazione sui pagamenti
- Prospetti Siope
- Spese di rappresentanza
- Nota informativa sui rapporti societari

PRESO ATTO, inoltre, che il DPCM del 1 luglio 2021 stabilisce che a partire dal 2021 è fatto obbligo a tutti i Comuni il monitoraggio del livello dei servizi sociali offerti e il raggiungimento dell'obiettivo, certificato attraverso la compilazione di apposita relazione consuntiva da sottoporre al Consiglio Comunale, costituendo allegato di fatto del Rendiconto di gestione anno 2021 che sarà trasmessa al Sose entro il 31/05/2022, Allegato B3).

PRESO ATTO delle dichiarazioni rilasciate dai Responsabili di Settore, depositate presso l'ufficio Ragioneria circa l'insussistenza di debiti fuori bilancio e rilevato che dal 1 gennaio al 31 dicembre sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio come da delibere di consiglio comunale n. 6/2021, 28/2021, 47/2021 e 59/2021 e che dalla chiusura dell'esercizio 2021 all'approvazione del rendiconto di gestione sono stati rilevati i seguenti debiti fuori Bilancio in corso di formale riconoscimento:

- € 3.568,24 in seguito a sentenza n. 596/2022 REG.PROV.COLL. N. 01080/2021 REG.-RIC. (emessa in data 08/03/2022 e pubblicata in data 14/03/2022), TAR LOMBARDIA;
- € 43,00 in seguito a sentenza n.7426/21, depositata in data 3 novembre 2021 e ricevuta al protocollo dell'Ente in data 17 novembre 2021 con n. 47690, Giudice di Pace di Milano;
- €334,82 in seguito a sentenza n.8859/21, depositata in data 23 dicembre 2021 e ricevuta al protocollo dell'Ente in data 8 febbraio 2022 con n. 6343, Giudice di Pace di Milano;
- € 334,82 in seguito a sentenza n.8998/21, depositata in data 23 dicembre 2021 e ricevuta al protocollo dell'Ente in data 8 febbraio 2022 con n. 6342, Giudice di Pace di Milano;

VISTI inoltre l'allegato B1 “indicatori del conto del Bilancio esercizio 2021” e l'allegato B2 “Elenco dei residui attivi e passivi per anno di competenza”;

PRESO ATTO della conciliazione degli incassi e dei pagamenti desunti dal sistema SIOPE - Banca d'Italia;

CONSIDERATO altresì che la relazione sulla gestione predisposta dalla Giunta e la relazione tecnica di gestione tiene conto degli esiti della verifica di crediti e debiti reciproci con le società controllate e partecipate come da allegato C e C1;

CONSIDERATO inoltre che sul sito istituzionale dell'ente viene pubblicato l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D. Lgs 33 del 14/03/2013;

PRESO ATTO che il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso parere favorevole per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, così come risulta dalla relazione resa, ALLEGATO D);

VISTO:

-la resa del Conto per l'esercizio finanziario 2021 presentato dalla Tesoreria Banca Intesa San Paolo di Bollate, agli atti di questo Comune;

- che l'economista e gli agenti contabili a denaro e a materia hanno reso il proprio conto relativo alla gestione anno 2021, come da documentazione agli atti;

- le determinazioni di approvazione degli inventari beni mobili ed immobili di cui alle determinazioni rispettivamente n. 160 del 16/02/2022 e n. 252 del 8/03/2022;

- che i rendiconti presentati dall'economista e dagli agenti contabili risultano parificati dal Responsabile servizio finanziario;

- che gli ultimi bilanci delle società e organismi partecipati sono reperibili agli indirizzi internet riportati nella relazione di gestione di cui all'allegato C), comprensiva anche le risultanze esposte in modo sintetico;

CONSIDERATO, che è necessario coprire il risultato economico d'esercizio 2021, la cui competenza rientra in quelle attribuite al Consiglio Comunale, e che, sulla base di quanto esposto nella “Relazione sulla Gestione”, è pari a - € 1.406.077,80 alla voce: **“Risultati economici di esercizi precedenti”** ;

VISTI:

- i principi contabili;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 126/2014;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Dato corso alla votazione resa secondo

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di rendiconto di gestione esercizio finanziario 2021, così come modificato in seguito al rilievo della BDAP di cui alle premesse, redatto secondo i modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. comprensivo del Conto del Bilancio, del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, ALLEGATO A), corredato degli allegati diversi B, B1 e B2) quali parti integranti e sostanziali, le cui risultanze sono le seguenti:

a) conto del bilancio

MOVIMENTI 2021	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa iniziale (1/1)	8.151.551,47		
Riscossioni	6.581.540,00	26.701.548,45	33.283.088,45
Pagamenti	-4.218.982,55	-28.281.331,11	- 32.500.313,66
Fondo di cassa Finale (31/12)	10.514.108,92	-1.579.782,66	8.934.326,26
Residui attivi	4.790.128,97	6.205.458,34	10.995.587,31
Residui passivi	-934.757,10	-4.832.889,57	-5.767.646,67
FPV per spese correnti al 1.1.2021	-302.141,67	302.141,67	
FPV per spese investimento 1.1.2021	-338.620,67	338.620,67	
AVANZO	13.728.718,45	433.548,45	14.162.266,90
Avanzo applicato al bilancio	-5.524.673,46	5.524.673,46	0,00
FPV per spese correnti al 31.12.2021		-305.486,04	-305.486,04
FPV per spese investimento 31.12.2021		-2.690.296,12	-2.690.296,12
RISULTATO FINALE	8.204.044,99	2.962.439,75	11.166.484,74

PARTE ACCANTONATA	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	4.621.484,29
Fondo pag.indennità fine mandato	2.232,05
Fondo rischi	340.000,00
Aumenti contrattuali	314.000,00
Totale parte accantonata	5.277.716,34
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.708.583,33
Vincoli derivanti da trasferimenti	111.759,03
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	59.859,71

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	754.264,47
Altri vincoli	
Totale parte vincolata	2.634.196,54
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	63.233,34
Totale	7.975.146,22

PARTE LIBERA	
	€ 3.191.338,52

b) Conto economico:

Risultato dell'esercizio 2021 € -1.406.077,80

c) Conto del patrimonio

Attivo € 164.806.143,26
Passivo € 164.806.143,26

Netto patrimoniale € 123.944.496,46

2. di dare atto che il rendiconto di gestione 2021 contiene tutti gli allegati e le informazioni così come previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di approvare la relazione della Giunta sulla gestione dell'esercizio 2021 e la relazione tecnica di gestione , allegato C e C1, uniti alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, contenenti, oltre alle valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, tutti i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili;
4. di prendere atto che il Patrimonio Netto, pari ad euro 123.944.496,46 è costituito, nelle seguenti poste:

. Fondo di dotazione	€ 2.000.000,00
II. Riserve	
- da risultato economico di esercizi precedenti	€ 0,00
- da capitale	€ 5.168.558,98
- da permessi da costruire	€ 3.068.827,37
- riserve indisponibili beni demaniali e patrimoniali e per beni culturali	€ 112.219.674,22
- altre riserve indisponibili	€ 767.721,94
- altre riserve disponibili	€ 0,00
III. Risultato economico dell'esercizio	€ -1.406.077,80
IV. Risultato economico di esercizi precedenti	€ 2.125.791,75
V. Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00

5. di dare copertura alla perdita d'esercizio, pari a - € **1.406.077,80** riducendo la voce **“Risultati economici di esercizi precedenti”** ;

6. di prendere atto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio pervenuti dopo il 31/12/2021 e prima dell'approvazione del rendiconto di gestione, dando atto che è in corso il loro riconoscimento formale;
7. di prendere atto che il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso parere favorevole per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, così come risulta dalla relazione resa, Allegato D);
8. di recepire la relazione predisposta dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, Educativi e prima infanzia di cui al DPCM del 1 luglio 2021, allegato B3 parte integrante e sostanziale di questa delibera;
9. di prendere atto del conto del tesoriere reso dalla Tesoreria Banca Intesa San Paolo di Bollate, del conto dell'economista e del conto di tutti gli agenti contabili del Comune di Bollate, depositati agli atti di questo Comune, dando atto che gli stessi saranno trasmessi, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, alla Corte dei Conti;
10. di dare atto che, ai sensi dei commi 819 e 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), il prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 fornisce i seguenti esiti:
 - ♣ W1 (Risultato di competenza): + € 2.962.439,75
 - ♣ W2 (equilibrio di bilancio): + € 1.590.327,28
 - ♣ W3 (equilibrio complessivo): + € 1.270.327,28
11. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Bollate.

Successivamente, vista l'urgenza di adottare le risultanze del presente atto, con separata votazione resa in forma

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Decreto Legislativo 267/2000.



LEGA LOMBARDA SALVINI PREMIER



Gruppo Consiliare – Comune di Bollate

Al Sig. Presidente del C.C.

Bollate, 14 marzo 2022

Oggetto: Mozione ai sensi degli articoli 75 e 76 del Regolamento del Consiglio Comunale - Aumento prezzi dei carburanti.

Premesso che

- la crisi in Ucraina sta determinando un ulteriore shock energetico all'Europa, con particolare drammaticità per il nostro Paese, che già sta subendo in maniera importante gli effetti del caro energia quale minaccia concreta alla ripresa economica post Covid.
- Il prezzo dei carburanti sta subendo un forte rialzo e tale aumento sta mettendo in grande affanno la popolazione.
- i prezzi rilevati dal Ministero dello sviluppo economico tramite "Osservaprezzi carburanti" del Mise, riportano il prezzo medio della benzina a marzo 2022 pari a 1,953 mentre per il gasolio pari a 1,829.

Considerato che

- ipotizzando il mantenimento di questi prezzi per benzina e gasolio per i prossimi mesi dell'anno, risulterebbe un maggior gettito per lo Stato nel 2022 rispetto al 2021, pari a 1,672 miliardi di euro, che si aggiungerebbero al maggior gettito determinato dal confronto tra il 2021 e il 2020 pari 1,842 miliardi di euro.
- L'Italia ha la componente fiscale tra le più alte in Europa, con accise e IVA che pesano per il 55% sul prezzo al consumo della benzina e per il 52% sul prezzo al consumo del gasolio.
- Il settore dell'autotrasporto ha già manifestato un profondo disagio che rischia di comportare un blocco di intere filiere produttive, con effetti disastrosi per l'economia dell'intero Paese.



**Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto, i sottoscritti Consiglieri
impegnano il Sindaco e la Giunta**

- a sollecitare, per il tramite dei propri rappresentanti in Parlamento, l'assunzione di una misura d'urgenza da parte del **Presidente del Consiglio dei Ministri e del Governo** al fine di sospendere temporaneamente l'esigibilità delle accise sul carburante fino al ripristino del livello dei prezzi medi comparabili con quelli dell'ultimo trimestre dell'anno 2019, in modo di consentire una tenuta del sistema economico dell'intero Paese in un periodo di profonda crisi ed instabilità internazionale.

Invitando altresì

- tutti i partiti rappresentati presso il Consiglio Comunale, sia di maggioranza che di minoranza, ad arrivarsi presso i propri eletti in Parlamento al fine di sollecitarli ad approvare ogni azione promossa che vada in questa direzione.

Per il Gruppo Consiliare

Barbara Vegetti

Claudio Figaroli

Laura Bergamini

Fabio Boniardi



LEGA LOMBARDA SALVINI PREMIER



Gruppo Consiliare – Comune di Bollate

Al Sig. Presidente del C.C.

30/03/2022

Oggetto: Mozione - intitolazione spazio pubblico a Mario Panzeri

Premesso che

- Mario Panzeri, noto compositore, ha vissuto parte della sua vita a Bollate, nella frazione di Ospiate, dove è mancato nel 1991 ed è seppellito nel cimitero della nostra Città.
- Nella sua carriera di compositore e paroliere è entrato nella storia come uno degli autori della canzone vincitrice del primo Festival di Sanremo nel 1951, la celebre :“ Grazie dei fiori” cantata da Nilla Pizzi.
- Inoltre, occorre ricordare altre sue celebri opere come: “Maramao perché sei morto”, “ Nessuno mi può giudicare” e “ Papaveri e papere”, canzoni che molti di noi hanno almeno una volta cantato.

Considerato inoltre

che attraverso il suo lavoro ha dato prestigio anche alla nostra Città e che la frazione di Ospiate avendo già vie intitolate a personaggi locali quali, ad esempio, il campione olimpionico Carlo Galimberti , potrebbe rendere il giusto tributo di riconoscenza anche a Mario Panzeri intitolandogli uno spazio nella frazione in cui ha vissuto.

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

Ad intitolare il parco pubblico sito in via Verbania ad Ospiate, o altro spazio individuato, a Mario Panzeri nostro concittadino.

Per il Gruppo Consiliare


Dott. Peter Galdi


Barbara Vegetti